Comune di Godega di Sant'Urbano

(Provincia di Treviso)

Area 5 Polizia Locale - Demografici

Via Roma 75 - cap 31010 - tel. 0438-433010 sito web: www.comunegodega.tv.it

e-mail: vigilanza@comunegodega.tv.it PEC: comunegodega@pec.it

Prot. n. 12065 Li, 20.10.2026
Registro delle Ordinanze n. 70/2026

OGGETTO: rettifica ordinanza sindacale n. 69 del 16.10.2026 " Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunale — stagione invernale 2026/2027".

IL SINDACO

PREMESSO CHE

in data 16.10.2026 è stata emanata l'ordinanza n. 69/2026, avente ad oggetto "*Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunale — stagione invernale 2026/2027*";

RILEVATO CHE

per mero errore materiale di trascrizione nel corpo del provvedimento n.69/2026 è stato indicato quanto segue:

- la data 01.11.2026 con la quale veniva stabilita l'entrata in vigore dell'atto anziché, giusto disposto, la data odierna;
- nel dispositivo, alla voce "NESSUNA ALLERTA" - VERDE, è stato inserito *"il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa, con una classe emissiva inferiore alle "3 stelle" (... omissis)"*, invece delle *"4 stelle"* come indicato alla scheda E.1.a dell'allegato A1, del PRTRA;
- nel dispositivo alla voce ALLERTA 1 – ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO, è stato inserito *"il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con una classe emissiva inferiore alle "4 stelle" (...omissis)"*, invece delle *"5 stelle"* come indicato alla scheda E.1.a dell'allegato A1 del PRTRA;
- al punto INFORMA è stato indicato al "*Livello ALLERTA 1 - ARANCIO: quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 01 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m3*", invece che "*almeno 4 giorni consecutivi*";
- nel dispositivo alla voce ALLERTA 1 – ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO, non è stato inserito "*il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade*";

RITENUTO

necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale integrando il provvedimento ordinativo sindacale n. 69/2026 inserendo le modifiche come precedentemente specificato;

RITENUTO

opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

DI RETTIFICARE i punti dell'Ordinanza Sindacale n. 69/2026, già in premessa indicati, nel seguente modo:

- la data odierna coincide con l'entrata in vigore del provvedimento n. 69/2026;
- nel dispositivo alla voce NESSUNA ALLERTA" - VERDE, *"il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con una classe emissiva inferiore alle "4 stelle" (...omissis)"*, come previsto alla scheda E.1.a dell'allegato A1 del PRTRA, invece delle *"3 stelle"*;
- nel punto del dispositivo relativo al livello di ALLERTA 1 – ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO, *"il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa con una classe emissiva inferiore alle "5 stelle" (...omissis)"*, come previsto alla scheda E.1.a dell'allegato A1 del PRTRA, invece delle *"4 stelle"*;
- nel punto del dispositivo relativo all'informazione è stato indicato al Livello ALLERTA 1 - ARANCIO: "*quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 mg/m3*", invece che *"almeno 1 giorni consecutivi"*;
- nel punto del dispositivo relativo al livello di ALLERTA 1 – ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO, è stato inserito *"il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade";*

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al TAR del Veneto, D.Lgs. n. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione, secondo normativa vigente;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, con efficacia notiziale, e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità, per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento sia trasmesso:
alla Regione Veneto;
alla Prefettura di Treviso;
alla Provincia di Treviso;
all'ARPAV di Treviso;
all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
alla Stazione Carabinieri di Godega di Sant'Urbano.

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO - (TV) - UFF. POLIZIA MUNICIPALE

Il Sindaco
dott.ssa Paola Guzzo